



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 12 Ottobre 2026

Prot. 174/26

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno

On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Marco GHIMENTI

Al Direttore Centrale per la Programmazione e gli Affari

Economici e Finanziari

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Dott. Fabio ITALIA

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Dott.ssa Floriana LABBATE

Oggetto: **Riconoscimento del secondo buono pasto nelle trasferte superiori a 12 ore;**

Richiesta emanazione circolare esplicativa per la corresponsione degli arretrati.

Con precedenti note, da ultimo [la n. 104/26 del 29 giugno 2026](#), il CONAPO ha ripetutamente sollecitato chiarimenti sulla decorrenza del diritto al secondo buono pasto nelle trasferte superiori a 12 ore, nonché sulle modalità di riconoscimento degli arretrati.

Nonostante i riscontri forniti dall'Amministrazione (allegato n.1), continuano a registrarsi difformità interpretative e applicative tra i Comandi, come dimostra la recente nota del Comando di Avellino, (allegato n. 2) nella quale si rappresenta che "al momento non sono ancora pervenute indicazioni ufficiali sulla corresponsione retroattiva dei buoni pasto a far data dal 1 settembre 2022".

Alla luce di quanto sopra, si torna a sollecitare l'emanazione di una circolare nazionale che fornisca indicazioni esplicite e univoche sulle modalità di riconoscimento e corresponsione del secondo buono pasto maturato dal 1° settembre 2022, nonché i chiarimenti in merito alle spettanze relative ai periodi precedenti, già oggetto delle richieste CONAPO, anche alla luce delle disposizioni del CCNL integrativo del 2002.

Si confida in un tempestivo e definitivo intervento di codesta Amministrazione, il cui ulteriore differimento renderebbe inevitabile una valutazione delle iniziative da intraprendere a tutela del personale interessato.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Allegati n. 2

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

CONAPO

OGGETTO: Riscontro alla nota dell'Organizzazione sindacale CONAPO prot. n. 104 del 29 giugno 2026, ad oggetto: "Applicazione dell'articolo 14 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121 - Decorrenza del diritto al secondo buono pasto nelle trasferte superiori a dodici ore. Richiesta di chiarimento definitivo in ordine alla retroattività e alle modalità di liquidazione degli arretrati".

In riscontro alla nota sopra distinta di codesta Organizzazione sindacale del 29 giugno u.s., con particolare riguardo alla segnalata questione della retroattività del secondo buono pasto, l'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha rappresentato quanto di seguito riportato.

"L'articolo 28, comma 2, del CCNL integrativo del 24 aprile 2002 riconosceva, per le trasferte superiori a dodici ore, il rimborso delle spese sostenute per due pasti giornalieri, entro il limite previsto, stabilendo espressamente che le stesse dovessero essere debitamente documentate. Il rimborso disciplinato da tale disposizione presupponeva, quindi, che il dipendente avesse effettivamente sostenuto la spesa per il secondo pasto e fosse in grado di comprovarla mediante idonea documentazione. La durata della trasferta superiore a dodici ore costituiva il presupposto per accedere al rimborso ma non attribuiva di per sé il diritto alla corresponsione automatica di un buono pasto o di un importo equivalente, in assenza di una spesa effettivamente sostenuta e documentata.

La disciplina è stata successivamente innovata dall'articolo 14 del D.P.R. 17 giugno 2022 n.121, entrato in vigore il 1° settembre 2022. Tale articolo ha confermato, per le trasferte superiori a dodici ore, la previsione relativa ai due pasti e, al comma 8, ha espressamente stabilito che in caso di sostituzioni necessarie ad assicurare la composizione delle squadre di soccorso nell'ambito provinciale, il dipendente si avvale della mensa obbligatoria di servizio qualora disponibile, ovvero ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa. Su tale disposizione si fondano le indicazioni fornite con



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

le note STAFFCNVVF prot. n. 24813 del 23.11.2023 e prot. n. 25728 del 5.12.2023", che si allegano ad ogni buon fine.

"Nell'articolo 14 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, difetta quindi lo specifico richiamo all'esigenza di documentare debitamente le spese sostenute, codificato invece nell'articolo 28 del CCNL, mentre è presente lo specifico riferimento alle sostituzioni e alla previsione del secondo pasto (secondo periodo dell'articolo 8, comma 8). Conseguentemente, il comma 12 dell'articolo 14 del D.P.R. 17 giugno 2022, n.121, nell'aggiornare la materia, ha previsto la disapplicazione della previgente disciplina."

Tutto ciò premesso, il predetto Ufficio ha concluso che *"non risulta possibile riconoscere la retroattività del diritto al secondo buono pasto, ma trattandosi di una disposizione a contenuto innovativo, la stessa non può che trovare applicazione a far data dal 1° settembre 2022, ricorrendone tutti i presupposti e secondo le indicazioni applicative già impartite."*

Per completezza, si unisce per pronta consultazione la nota prot. DCRISFIN n. 4298 del 02.02.2024, con la quale la Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari precisa che «attese le specifiche competenze della scrivente Direzione centrale in materia di "trattamento di trasferta", circa la problematica segnalata trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 14, recate dai commi 2, lettera b), e 8, secondo periodo del D.P.R. n. 121 del 17 giugno 2021. La questione relativa alla retroattività non trova di norma applicazione nell'ambito del riconoscimento dei rimborsi per vitto e alloggio, atteso che un pasto non fruito in occasione di trasferte di servizio non può essere per ovvi motivi oggetto di rimborso»."

p. IL CAPO DELL'UFFICIO
F. Labbate



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO
AVELLINO
Ufficio Competenze/Acquisti

AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO

BENEVENTO

com.benevento@cert.vigilfuoco.it

e, p.c. A:



OGGETTO: Richiesta arretrati secondo buono pasto nelle trasferte superiori alle 12 ore art.14 DPR 121/2022

In riferimento a quanto richiesto dal [REDACTED] con nota pervenuta in data 24/09/2026, che si allega, si comunica che al momento non sono ancora pervenute indicazioni ufficiali sulla corresponsione retroattiva dei buoni pasto a far data dal 1 settembre 2022.

Il riferimento indicato [REDACTED] nel corpo della lettera, si riferisce esclusivamente ad intercorsa corrispondenza tra l'ufficio Relazioni Sindacali del Ministero ed il Conapo.

Pertanto, in attesa di ricevere direttive rivolte a tutti gli Uffici si chiede, cortesemente, a codesto Comando di verificare dall'applicativo SIPEC le effettive trasferte effettuate dal collega [REDACTED] per sostituzioni al ns. Comando.

Cordiali saluti.

IL COMANDANTE
(Alessandra RILIEVI)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge

MM